



COMUNICATO UFFICIALE N. 567 **Stagione Sportiva 2024/2025**

Si trasmettono, in allegato, i C.U. della F.I.G.C. dal n. 507/AA al n. 514/AA, inerenti provvedimenti della Procura Federale.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 507/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 573 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Sandro BELAFATTI, Michele CORAZZA, Michele DE TONI, Francesco NODALE, Rodolfo REVELANT, Michele SPIZ e delle società A.S.D. PALUZZA, A.S.D. RAVASCLETTO, A.S.D. TARVISIO, A.S.D. VERZEGNIS e A.S.D. CALCIO IL CASTELLO DI GEMONA avente ad oggetto la seguente condotta:

Sandro BELAFATTI, all'epoca dei fatti dirigente tesserato per la società A.S.D. Ravascletto, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un "commento" al "post" pubblicato in data 27.9.2024 sulla pagina denominata "Campionato Carnico" del social network "facebook" ed avente ad oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale all'esito della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irrispettose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti dello stesso Giudice Sportivo Territoriale;

Michele CORAZZA, all'epoca dei fatti iscritto nell'albo del Settore Tecnico, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto disposto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, a mezzo di due "commenti" al "post" pubblicato in data 28.9.2024 sulla pagina denominata "Campionato Carnico" del social network "facebook" contenente un'intervista resa dal presidente della società U.S. Amaro A.S.D. in relazione all'arbitraggio della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il Campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irrispettose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti della classe arbitrale nel suo complesso;

Michele DE TONI, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Verzegnis, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, a mezzo di un "commento" al "post" pubblicato in data 27.9.2024 sulla pagina denominata "Campionato Carnico" del social network "facebook", avente ad oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale all'esito della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irrispettose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti dell'arbitro del citato incontro e del Giudice Sportivo Territoriale;

Francesco NODALE, all'epoca dei fatti iscritto nell'albo del Settore Tecnico, allenatore tesserato per la società A.S.D. Cercivento, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere lo stesso, a mezzo di un "commento" al "post" pubblicato in data 27.9.2024 sulla pagina denominata "Campionato Carnico" del social network "facebook", avente ad oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale all'esito della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il Campionato Carnico della

Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irrispettose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti dello stesso Giudice Sportivo Territoriale;

Rodolfo REVELANT, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Il Castello di Gemona, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di due "commenti" al "post" pubblicato in data 28.9.2024 sulla pagina denominata "Campionato Carnico" del social network "facebook", contenente un'intervista resa dal presidente della società U.S. Amaro A.S.D. in relazione all'arbitraggio della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 e valevole per il campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irrispettose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti dell'arbitro del citato incontro;

Michele SPIZ, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Ravascletto, violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, a mezzo di un "commento" al "post" pubblicato in data 27.9.2024 sulla pagina denominata "Campionato Carnico" del social network "facebook" titolato ed avente ad oggetto le decisioni assunte dal Giudice Sportivo Territoriale all'esito della gara Mobilieri – Amaro disputata il 22.9.2024 valevole per il campionato Carnico della Delegazione Provinciale di Tolmezzo, rivolto espressioni irrispettose e contrarie ai principi di lealtà, probità e correttezza nei confronti della classe arbitrale;

A.S.D. PALUZZA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere dai propri tesserati in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva;

A.S.D. RAVASCLETTO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti erano tesserati i Sig.ri Sandro Belafatti e Michele Spiz;

A.S.D. TARVISIO, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, per i comportamenti posti in essere da un proprio tesserato in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma sia in relazione a quanto previsto e disposto dall'art. 37, commi 1 e 2 del Regolamento del Settore Tecnico;

A.S.D. VERZEGNIS, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti era tesserato il Sig. Michele De Toni;

A.S.D. CALCIO IL CASTELLO DI GEMONA, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti era tesserato il Sig. Rodolfo Relevant;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Sandro BELAFATTI,
 - Sig. Michele CORAZZA,
 - Sig. Michele DE TONI,
 - Sig. Francesco NODALE,
 - Sig. Rodolfo REVELANT,
 - Sig. Michele SPIZ,

- Società A.S.D. PALUZZA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Loris URBANO,
 - Società A.S.D. RAVASCLETTO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giorgio DA POZZO,
 - Società A.S.D. TARVISIO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabrizio MICHELOTTI,
 - Società A.S.D. VERZEGNIS, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Fabrizio FAVI,
 - Società A.S.D. CALCIO IL CASTELLO DI GEMONA, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Giorgio LESSANUTTI,
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
 - vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
 - rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 20 (venti) giorni di inibizione per il Sig. Sandro BELAFATTI,
 - 1 (una) giornata di squalifica in gare ufficiali di campionato per il Sig. Michele CORAZZA,
 - 1 (una) giornata di squalifica in gare ufficiali di campionato per il Sig. Michele DE TONI,
 - 1 (una) giornata di squalifica per il Sig. Francesco NODALE,
 - 1 (una) giornata di squalifica da scontarsi in gare ufficiali per il Sig. Rodolfo REVELANT,
 - 1 (una) giornata di squalifica in gare ufficiali di campionato per il Sig. Michele SPIZ,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. PALUZZA,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. RAVASCLETTO,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. TARVISIO,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. VERZEGNIS,
 - € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CALCIO IL CASTELLO DI GEMONA,

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 508/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 686 pfi 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Danilo PITANTI, Paolo FUSCO e della società SSD MEETING ARL, avente ad oggetto la seguente condotta:

Danilo PITANTI, all'epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società Meeting SSD arl di Massa, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 36, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, all'inizio del secondo tempo della gara Meeting arl – Pontremolese del 30.11.2024 valevole per il campionato Provinciale Under 14, mentre svolgeva l'attività di assistente di parte, proferito nei confronti del tutor del direttore di gara, arbitro effettivo della sezione AIA di Carrara, espressioni offensive; nonché per essersi lo stesso, al termine della gara, avvicinato al tutor proferendo nei confronti dello stesso espressioni offensive e inopportune;

Paolo FUSCO, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Meeting SSD arl di Massa, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 36, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso, per tutta la durata del secondo tempo di giuoco della gara Meeting arl – Pontremolese disputata il 30.11.2024 valevole per il campionato Provinciale Under 14, dopo essere stato allontanato dal terreno di gioco dall'arbitro ed essersi posizionato nella tribuna dell'impianto sportivo, proferito all'indirizzo del tutor del direttore di gara, arbitro effettivo della sezione AIA di Carrara offensive e inopportune;

SSD MEETING ARL, per responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale erano tesserati i Sig.ri Paolo Fusco e Danilo Pitanti all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Danilo PITANTI,
 - Sig. Paolo FUSCO,
 - Società SSD MEETING ARL, rappresentata dal legale rappresentante Sig.ra Greta Salotti;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Danilo PITANTI,
 - 3 (tre) giornate di squalifica in gare ufficiali per il Sig. Paolo FUSCO,
 - € 400,00 (quattrocento/00) di ammenda per la società SSD MEETING ARL;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 509/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 461 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Giuseppe IODICE, Giuseppe Mattia MEO e della società S.S.D.R.L. SAVOIA 1908 FOOTBALL CLUB, avente ad oggetto la seguente condotta:

Giuseppe IODICE, all'epoca dei fatti Amministratore Unico dotato di poteri di rappresentanza della società SSDRL F.C. Savoia 1908, già SSDARL Portici FBC, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per aver allegato alla domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2024-2025 della società SSDARL Portici FBC, false liberatorie dei calciatori Sig.ri Mohamed Cheddira, Pasquale Damiano, Alessandro Gargiulo, Vincenzo Pinto, Salvatore Longobardi e del tecnico sig. Giuseppe Lepre, predisposte dal sig. Giuseppe Mattia Meo;

Giuseppe Mattia MEO, all'epoca dei fatti Consigliere tesserato per la società SSDRL F.C. Savoia 1908, già SSDARL Portici FBC, in violazione dell'art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, per aver predisposto false liberatorie dei calciatori sigg.ri Mohamed Cheddira, Pasquale Damiano, Alessandro Gargiulo, Vincenzo Pinto, Salvatore Longobardi e del tecnico Giuseppe Lepre da allegare alla domanda di iscrizione al Campionato Nazionale di Serie D per la stagione sportiva 2024-2025 della società SSDARL Portici FBC;

S.S.D.R.L. SAVOIA 1908 FOOTBALL CLUB, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nei precedenti capi di incolpazione erano tesserati i Sig.ri Giuseppe Iodice e Giuseppe Mattia Meo;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Giuseppe IODICE,
 - Sig. Giuseppe Mattia MEO,
 - Società S.S.D.R.L. SAVOIA 1908 FOOTBALL CLUB, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Arcangelo Sessa;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 75 (settantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Giuseppe IODICE,
 - 6 (sei) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe Mattia MEO,

- € 3.000,00 (tremila/00) di ammenda per la società S.S.D.R.L. SAVOIA 1908 FOOTBALL CLUB;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 510/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 747 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Marco SERVIDDIO, e della società A.S.D. REAL TREZZANO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Marco SERVIDDIO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Trezzano, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso disposto, nel periodo compreso tra il 12 aprile 2024 ed il 9 luglio 2024, cinque bonifici bancari per un importo complessivo di euro 1.400,00, utilizzando il conto corrente intestato alla società sportiva A.S.D. Real Trezzano, in favore della sig.ra O. P. in relazione a crediti vantati dalla stessa nei confronti di un'altra società riconducibile direttamente allo stesso sig. Marco Serviddio e relativi al mancato pagamento di canoni di locazione, indicando nelle disposizioni di pagamento causali non veridiche atte a dissimulare la reale natura personale dell'operazione;

A.S.D. REAL TREZZANO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Marco Serviddio;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Marco SERVIDDIO,
 - Società A.S.D. REAL TREZZANO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Marco Serviddio;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Marco SERVIDDIO,
 - € 750,00 (settecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. REAL TREZZANO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 511/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 1129 pfi 24-25 adottato nei confronti del Sig. Alberto TRABALZA, e della società ASD POL VIRTUS FOLIGNO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Alberto TRABALZA, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Soc. Pol. Virtus Foligno Asd, in violazione dell'art. 4, comma 1, e dell'art. 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso in data 2.2.2025, a seguito della pubblicazione con il Comunicato Ufficiale n. 202 del 2 maggio 2025 del Comitato Regionale Umbria contenente la decisione del Tribunale Federale Territoriale con la quale alla soc. Pol. Virtus Foligno Asd viene irrogata la sanzione di un punto di penalizzazione in classifica e dell'ammenda di €. 600,00, espresso pubblicamente giudizi lesivi dell'onore, del prestigio e del decoro propri di tale Organo di Giustizia Sportiva a mezzo di un "commento" pubblicato sulla pagina Facebook del profilo "Stefano Fabiani Calcio & Passione";

ASD POL VIRTUS FOLIGNO, per responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e dell'art. 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Alberto Trabalza;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Alberto TRABALZA,
 - Società ASD POL VIRTUS FOLIGNO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Alberto Trabalza;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 45 (quarantacinque) giorni di inibizione per il Sig. Alberto TRABALZA,
 - € 300,00 (trecento/00) di ammenda per la società ASD POL VIRTUS FOLIGNO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 512/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 748 pf 24-25 adottato nei confronti della società US GROSSETO 1912 AR L, avente ad oggetto la seguente condotta:

US GROSSETO 1912 AR L, in violazione dell'art. 26, comma 1, anche in relazione all'art. 6, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, per avere i propri sostenitori al termine della gara U.S. Grosseto 1912 S.S. A R.L. - U.S. Livorno 1915 S.S.D. R.L., valevole per il girone E del campionato di serie D disputata in data 26.1.2025 a Grosseto presso lo stadio "Carlo Zecchini", tenuto comportamenti violenti in danno del sig. Maurizio Laudicino, responsabile marketing e commerciale della società U.S. Livorno 1915 S.S.D. R.L., il quale, mentre si trovava in tribuna, veniva attinto dal lancio di una bottiglietta di plastica e colpito con un pugno in testa da tifosi non identificati, episodio dal quale gli derivavano lesioni diagnosticate in "trauma cranico non commotivo" e, inoltre, anche in danno del sig. Joel Esciua, presidente della società U.S. Livorno 1915 S.S.D. R.L., al quale, mentre si trovava in tribuna e nel momento di lasciarla, venivano sferrati due violenti colpi alla schiena e veniva altresì attinto da sputi ad opera di tifosi non identificati;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal seguente soggetto:
 - Società US GROSSETO 1912 AR L, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Antonio Fiornini;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione della seguente sanzione:
 - € 500,00 (cinquecento/00) di ammenda per la società US GROSSETO 1912 AR L;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 513/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 427 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Rocco DE MARCO, Daniele DI PORTO, Tommaso FERRARESE e Thomas MASSA avente ad oggetto la seguente condotta:

Rocco DE MARCO, all'epoca dei fatti allenatore con qualifica di Terza Categoria, tesserato per la società A.S.D. Unione Sportiva Albenga in qualità di responsabile della prima squadra, dimissionario a decorrere dal 3 novembre 2024, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e 22, comma 1 e 39 comma 1 lettera Ca) del Regolamento del Settore Tecnico, nonché dal Comunicato Ufficiale N. 29 – 2024/2025 del Settore Tecnico della F.I.G.C., per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, quantomeno sino al mese di novembre 2024, consentito e/o comunque non impedito al sig. Thomas Massa, di prendere parte alle sedute preparatorie di allenamento pre gara della prima squadra della società A.S.D. Unione Sportiva Albenga nonché di svolgere la funzione di allenatore in seconda in occasione degli incontri Albenga – S.S.D. Novaromentin del 19 ottobre 2024 e Lavagnese – Albenga del 23 ottobre 2024, valevoli per il girone A del Campionato di Serie D, sebbene il sig. Thomas Massa fosse tesserato in qualità di allenatore in prima della squadra Juniores della A.S.D. Unione Sportiva Albenga e nonostante risultasse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione ad assumere la conduzione tecnica, anche in qualità di allenatore in seconda, di tale categoria;

Daniele DI PORTO, all'epoca dei fatti calciatore svincolato a decorrere dal 19 febbraio 2025, in violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato alle audizioni fissate per i giorni 26 marzo 2025 e 1° aprile 2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

Tommaso FERRARESE, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Viareggio Calcio M.P.S.C. a decorrere dal 30 gennaio 2025, in violazione dell'art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per non essersi presentato, senza addurre alcun motivo ostativo, al Collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato sebbene ritualmente convocato alle audizioni fissate per i giorni 26 marzo 2025 e 1° aprile 2025, impedendo in tal modo agli Organi di Giustizia Sportiva di acquisire elementi utili ai fini dell'accertamento dei fatti oggetto del procedimento;

Thomas MASSA, all'epoca dei fatti allenatore UEFA C, tesserato per la A.S.D. Unione Sportiva Albenga in qualità di allenatore in prima della squadra militante nel campionato Nazionale Juniores della predetta società, dimissionario a decorrere dal 22 febbraio 2025, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 23, comma 2, delle N.O.I.F. e 22, comma 1 e 39 comma 1 lettera Ca) del Regolamento del Settore Tecnico nonché dal Comunicato Ufficiale N. 29 – 2024/2025 del

Settore Tecnico della F.I.G.C. per avere lo stesso, nel corso della stagione sportiva 2024 – 2025, quantomeno sino al mese di novembre 2024, preso parte alle sedute preparatorie di allenamento pre gara della prima squadra della società A.S.D. Unione Sportiva Albenga nonché per aver svolto la funzione di allenatore in seconda in occasione degli incontri Albenga – S.S.D. Novaromentin del 19 ottobre 2024 e Lavagnese – Albenga del 23 ottobre 2024, valevoli per il girone A del Campionato di Serie D, sebbene il predetto tecnico fosse tesserato in qualità di allenatore in prima della squadra Juniores della A.S.D. Unione Sportiva Albenga e nonostante risultasse sprovvisto della prescritta necessaria abilitazione ad assumere la conduzione tecnica, anche in qualità di allenatore in seconda, di tale categoria;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Rocco DE MARCO,
 - Sig. Daniele DI PORTO,
 - Sig. Tommaso FERRARESE,
 - Sig. Thomas MASSA;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione delle seguenti sanzioni:
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Rocco DE MARCO,
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Daniele DI PORTO,
 - 15 (quindici) giorni di squalifica per il Sig. Tommaso FERRARESE,
 - 2 (due) mesi di squalifica per il Sig. Thomas MASSA;

si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA - VIA GREGORIO ALLEGRI, 14
CASELLA POSTALE 2450

COMUNICATO UFFICIALE N. 514/AA

- Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 865 pf 24-25 adottato nei confronti dei Sig.ri Diego CAPITANIO, Danilo LANDOLFI e della società REAL CASSINO, avente ad oggetto la seguente condotta:

Diego CAPITANIO, all'epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Real Cassino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione a quanto disposto dall'art. 38 commi 1 e 4 delle N.O.I.F., per aver consentito al sig. Danilo Landolfi di svolgere, di fatto, nei mesi di ottobre e novembre 2024, l'attività di allenatore della squadra Under 14 della società Real Cassino, senza provvedere al suo regolare tesseramento e pur essendo quest'ultimo già tesserato in qualità di allenatore per la società Roccasecca San Tommaso;

Danilo LANDOLFI, all'epoca dei fatti allenatore tesserato per la società Roccasecca San Tommaso che svolgeva attività rilevante ai sensi dell'art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all'interno e nell'interesse della società Real Cassino, in violazione dell'art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva sia in via autonoma che in relazione agli artt. 33 comma 1, 37 comma 1 e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, anche in relazione a quanto previsto dall'art. 38 commi 1 e 4 delle N.O.I.F., per aver svolto nei mesi di ottobre e novembre 2024 l'attività di allenatore della squadra Under 14 della società Real Cassino, in assenza di regolare tesseramento e pur essendo già tesserato in qualità di allenatore per la società Roccasecca San Tommaso;

REAL CASSINO, per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all'epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il sig. Diego Capitanio, in qualità di Presidente, ed al cui interno e nel cui interesse il sig. Danilo Landolfi ha posto in essere gli atti e comportamenti descritti nel precedente capo di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai seguenti soggetti:
 - Sig. Diego CAPITANIO,
 - Sig. Danilo LANDOLFI,
 - Società REAL CASSINO, rappresentata dal legale rappresentante Sig. Diego CAPITANIO;
- vista l'informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all'accordo raggiunto dalle parti relativo all'applicazione delle seguenti sanzioni:

- 1 (uno) mese di inibizione per il Sig. Diego CAPITANIO,
- 1 (uno) mese di squalifica per il Sig. Danilo LANDOLFI,
- € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società REAL CASSINO;

si rende noto l'accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L.

IT 50 K 01005 03309 000000001083

(riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale)

nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell'accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell'art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

PUBBLICATO IN ROMA IL 23 GIUGNO 2025

IL SEGRETARIO GENERALE
Marco Brunelli

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina